

RG n. 2414/2010

TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile

Depositate in Cancelleria
Oggi 30 MAR 2011

Il Presidente

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva;

Rileva:

-l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, fondata sulla recente interpretazione dell'art. 647 c.p.c., operata dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 19246/2010, dovrà essere deliberata in sede di decisione finale. Peraltro, è opportuno invitare, in d'ora, le parti a prendere posizione sul fatto che la data di iscrizione della causa a ruolo (29.4.2010) è anteriore alla richiamata pronuncia e ciò al fine di stabilire se l'Ordinamento possa o meno consentire, sic et simpliciter, la frustrazione -per effetto di radicale mutamento di un consolidato insegnamento giurisprudenziale- della legittima aspettativa delle parti al rispetto del principio della "conoscibilità della regola di diritto" e della sua ragionevole applicazione, aspettativa che trova riconoscimento nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia della CE e che, secondo una diffusa opinione, troverebbe usbergo anche nel principio costituzionale del giusto processo.

- l'istanza di riunione del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con altro giudizio, pendente inter partes, (causa proposta dal Comune di Lecce ed avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non scaturiti dal ritardo nell'esecuzione dei lavori) potrà essere presa in esame nel prosieguo. Peraltro, l'istanza di riunione non può precludere la deliberazione della richiesta concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: infatti, costituisce principio pacifico che "la riunione, a norma dell'art. 274 c.p.c., di cause connesse per l'oggetto o per il titolo lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei singoli giudizi" (Cass. 4.8.2006 n. 17674).

Quanto al merito, premesso che l'Amministrazione Comunale ha eccepito:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e la Regione non hanno ancora provveduto, ciascuno per la propria parte, alla erogazione del finanziamento;

b) che, peraltro, in relazione alla rata di saldo, il credito (subordinato all'accensione della polizza di cui ai punti c) e d) del

paragrafo 1-5.25 del Capitolato Speciale d'appalto) non sarebbe esigibile, non essendo stata stipulata la polizza "decennale postuma a copertura dei danni a persone derivanti da difetti costruttivi";

c) che, infine, sarebbe del tutto arbitraria la pretesa del RTI di pagamento degli interessi di mora calcolati ex D. Lgs. n. 231/2002, "non applicabile alla fattispecie in esame";

tanto premesso, osserva:

-la clausola sub 1.6.13 del capitolato speciale stabilisce che "il pagamento corrispondente al 40% dell'importo del SAL verrà liquidato direttamente dall'Ente appaltante entro 30 gg. dall'emissione del relativo certificato di pagamento; il restante 60% verrà corrisposto al termine della procedura prevista per l'erogazione da parte della Cassa DD.PP. a valere sui finanziamenti ex l. 212/92".

La disposizione opera, quindi, un "distinguo": il pagamento del 40% "verrà liquidato direttamente dall'Ente appaltante entro 30 gg. dall'emissione del relativo certificato di pagamento" mentre il "restante 60% verrà corrisposto al termine della procedura prevista per l'erogazione da parte della Cassa DD.PP. ...".

Va, a tal proposito, puntualizzato che l'Amministrazione Comunale ha prodotto un documento informale con il riepilogo del finanziamento accordato, delle somme erogate e di quelle non ancora erogate (v. all. 1 in fasc. Avvocatura Lecce). Il documento in questione non ha, evidentemente, nessuna valenza probatoria, ma la ricostruzione del quadro contabile rinviene parziale conferma dalle attestazioni in atti dell'USTIF (v. all. n 2 e all. n. 3 in fasc. Avvocatura Lecce) e dalla nota dell'Ing. Sergio Aversa (v. in particolare il punto 7), prodotta dalla difesa dell'opposta.

Con riguardo alla clausola innanzi trascritta ed alla documentazione sopra richiamata, l'eccezione di parziale inesigibilità del credito fatto valere con il ricorso monitorio si appalesa, quindi, supportata, almeno nei termini innanzi indicati, anche da prova scritta.

L'esigibilità del credito influenza, evidentemente, anche il computo degli interessi.

Così impostata la questione, non v'è dubbio che non possa concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo né per l'intero credito fatto valere con il ricorso monitorio (il che presuppone la piena esigibilità dell'intero credito e il corretto calcolo degli interessi) né, stante quanto già osservato, per la totalità del credito in linea capitale ("limitatamente ai crediti in linea capitale, non contestati, come indicati nel ricorso e nel decreto ..." - v. comparsa di risposta, pag. 17).

Avendo le parti chiesto la concessione dei termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., si provvede al riguardo come da dispositivo.

P. T. M.

- 1) Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
- 2) concede alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza, da effettuarsi a mezzo fax, al fine di assicurare la contestualità della ricezione e, quindi, della decorrenza di detti termini;
- 3) rinvia la causa per il prosieguo all'udienza del 13/7/2011, h. 10,30-.

Si comunichi.

Lecce, 25.3.2011

Il Presidente

